

NEO-BREVIA n. 06 - 2025
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

COSA E' UN FRANCOBOLLO E UN CENNO DI STORIA

Cos'è un francobollo

Il francobollo è una carta-valore emessa da una autorità emittente riconosciuta dall'Unione Postale Universale, rappresentante la prova del pagamento anticipato di servizi di corrispondenza.

Un cenno di storia



La nascita del francobollo è legata alla riforma postale inglese del 1837, elaborata da Sir Rowland Hill. Dopo tre anni di gestazione, nel maggio 1840, entrò in uso il primo francobollo del mondo, un esemplare da 1 penny di colore nero recante l'effigie della regina Vittoria, che passò poi alla storia con il nomignolo di Penny Black.

Otto anni dopo, nel 1848, l'ingegnere Henry Archer ideò la perforazione meccanica del francobollo, completando la genesi del francobollo dentellato così come ci è noto oggi.

In Italia il francobollo fece la sua prima comparsa il 1° giugno del 1850, quando il Regno Lombardo-Veneto emise la sua prima serie denominata "Aquila Bicipite".

Nel giro di pochi anni anche gli altri stati italiani preunitari si dotarono di francobolli: il 1° gennaio 1851 il Regno di Sardegna diede alle stampe la sua prima serie, recante l'effigie di Vittorio Emanuele II, mentre il 1° aprile successivo fu la volta del Granducato di Toscana con una serie raffigurante il marzocco, stemma del granducato. Seguirono poi, nel gennaio del 1852, lo Stato Pontificio e, nel giugno dello stesso anno, il Ducato di Modena e il Ducato di Parma. Per ultima, nel 1859, arrivò l'amministrazione postale di Sicilia.

Il francobollo oggi

Tradizionalmente il francobollo ha un formato rettangolare, anche se ne esistono di forme diverse (rotondi, triangolari, pentagonali, non geometrici, ecc.) e di diversi materiali (carta, pizzo, materiali sintetici, legno, ecc.)

In Italia, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy è competente in via esclusiva in materia di emissione delle carte-valori postali che, ai sensi della vigente normativa, si distinguono in:

- carte-valori postali commemorative e celebrative, tese a commemorare personaggi o a celebrare ricorrenze o avvenimenti, autorizzate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro delle Imprese e del Made in Italy;
- carte-valori postali ordinarie, emesse con decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
- Carte-valori postali con sovrapprezzo per finalità sociali autorizzate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

L'importo ricavato dall'incasso delle somme riferite alla maggiorazione viene devoluto in beneficenza.

Le carte-valori postali ordinarie comprendono sia quelle cosiddette "definitive", cioè appartenenti a serie di uso corrente a tiratura illimitata:

- Donne nell'Arte;
- Alti Valori;
- Posta Italiana;
- Posta Prioritaria;
- Castelli d'Italia;
- Leonardesca;
- Piazze d'Italia

sia quelle appartenenti a serie "tematiche", cioè particolari filoni appositamente previsti dall'Amministrazione:

- "il Patrimonio naturale e paesaggistico";
- "le Eccellenze del Patrimonio culturale italiano";
- "le Eccellenze del sistema produttivo e del Made in Italy";
- "i Valori sociali".

FRANCOBOLLI ITALIA 2025 - NUOVE EMISSIONI

Francobollo commemorativo di Giovanni Pierluigi da Palestrina, nel V centenario della nascita



Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy emette il 2 febbraio 2025 un francobollo *commemorativo* di Giovanni Pierluigi da Palestrina, nel V centenario della nascita.

Caratteristiche del francobollo

La vignetta riproduce un ritratto di profilo del musicista Giovanni Pierluigi da Palestrina, dipinto a olio su tela del 1566, di autore anonimo, di proprietà della Fondazione Giovanni Pierluigi da Palestrina ed esposto nella Casa Museo del compositore a Palestrina.

Completano il francobollo le legende "GIOVANNI PIERLUIGI DA PALESTRINA", "COMPOSITORE" e le date "1525 - 1594", la scritta "ITALIA" e l'indicazione tariffaria "B".

Tiratura: duecentocinquantamila venti esemplari.

Bozzetto: a cura del Centro Filatelico dell'Officina Carte Valori e Produzioni Tradizionali dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A..

Indicazione tariffaria: B.

Il francobollo è stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia; colori: quadricromia; carta: bianca, patinata neutra, autoadesiva, con imbiancante ottico; grammatura: 90 g/mq; supporto: carta bianca, Kraft mono-siliconata da 80 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco); formato carta: 30 x 40 mm.; formato stampa: 30 x 38 mm.; formato tracciatura: 37 x 46 mm.; dentellatura: 11, effettuata con fustellatura.

Caratteristiche del foglio

Il foglio contiene quarantacinque esemplari. Sulla cimosa è riprodotto il logo MIMIT monocromatico.

Nota: il dipinto raffigurante Giovanni Pierluigi da Palestrina è riprodotto per gentile concessione della Fondazione Giovanni Pierluigi da Palestrina.

PENSIONI e RIVALUTAZIONE MALTRATTATA estratto da articolo di Stefano Biasioli e Michele Poerio

... Gli unici pensionati sempre tutelati dall'inflazione ufficialmente riconosciuta sono stati, invece, solo i titolari di assegni fino a 3 volte il minimo INPS (fino a 4 volte il minimo, dal 2020).

Le Istituzioni possono certo mirare all'aumento delle pensioni minime, che però sono quelle con inadeguate storie lavorative e/o basi contributive, ma le risorse devono derivare dalla fiscalità generale e non dai tagli delle indicizzazioni delle pensioni medio-alte, essendo assistenza e previdenza realtà ben distinte.

Anche senza le penalizzazioni anzidette, la perequazione automatica delle pensioni però non raggiunge mai il pieno ristoro dall'inflazione per almeno i seguenti principali motivi:

- 1) perché il recupero interviene in tempi successivi rispetto al momento dell'insulto inflattivo;
- 2) perché il "paniere" ufficiale che pesa l'incremento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati non è specifico per le persone anziane;
- 3) perché, anche in via ordinaria, la percentuale di rivalutazione è riconosciuta in misura progressivamente decrescente al crescere dell'importo della pensione goduta.

Ma i criteri di cui alla legge 388/2000, ripresi dal Governo Draghi e dalla legge di bilancio 2025, garantiscono complessivamente almeno una rivalutazione attorno all'80%, per le pensioni medio-alte, rispetto all'inflazione accertata...

Taglio su taglio e taglio ancora le pensioni in pochi anni perdono il loro originario potere di acquisto e da debiti di valore diventano semplici debiti di valuta !!! speriamo ora nella sentenza della Corte Costituzionale che riconosca i diritti acquisiti colla costante trattenuta economica durante la vita lavorativa e non prevalga ancora una volta la ragion di stato.

PENSIONE GIORNALISTI

Consiglio di Amministrazione dell'INPGI ai provvedimenti in tema di rivalutazione delle pensioni e contributi minimi per il 2025

Nella riunione del 30 gennaio, infatti, il Cda presieduto da Roberto Ginex e composto da Mattia Motta (vice), Giuseppe Gandolfo, Stefano Gallizzi e Massimo Marciano ha adottato i provvedimenti deliberativi in tema di determinazione dell'indice definitivo di rivalutazione delle pensioni ed i valori della contribuzione dovuta nell'anno 2025.

Le pensioni, sia dirette che indirette, sono collegate al valore dell'aumento dei prezzi al consumo registrato ogni anno dall'ISTAT che, il 16 gennaio scorso, ha segnalato come la variazione media dei prezzi al consumo (Indice FOI) tra il 2024 ed il 2023 sia stato pari allo 0,8%. Di conseguenza, tutte le pensioni erogate dall'INPGI sono state rideterminate – a decorrere dal 1° gennaio 2025 – applicando una rivalutazione del + 0,8%.

Il CdA di via Nizza, quindi, sulla base del suddetto indice di rivalutazione, ha inoltre ridefinito l'importo della contribuzione minima dovuta per il 2025 dai liberi professionisti, e definito il contributo di maternità.

Qui di seguito una tabella riassuntiva:

Tipo contributo	Contributo minimo ordinario	Contributo minimo ridotto per i giornalisti con meno di 5 anni di anzianità professionale	Contributo minimo ridotto per i giornalisti titolari di trattamento pensionistico diretto
Reddito minimo di riferimento	2.508,75	1.254,38	2.508,75
Contributo Soggettivo (12%)	301,05	150,53	150,53
Contributo Integrativo (4%)	100,35	50,18	100,35
Contributo di maternità	25,00	25,00	25,00
Totale contributo minimo 2025	426,40	225,71	275,88

Per quanto riguarda l'accredito dell'anzianità contributiva, il reddito minimo per l'ottenimento di una copertura di 12 mesi nell'anno 2025 è stato fissato in 18.555,00 euro. Nel caso in cui il reddito assoggettato a contribuzione risulti inferiore a tale importo l'anzianità contributiva, come è noto, viene accreditata in modo proporzionale rispetto ai 12 mesi.

Definito infine l'importo del massimale annuo del reddito imponibile assoggettabile a contribuzione previdenziale – di cui all'art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995 – rideterminato in 120.607,00 euro.

AGENZIA DELLE ENTRATE - CANONE TV E UTENZA ELETTRICA

EREDI la Posta di Nuovo Fisco Oggi

Domanda

In caso di famiglia composta da una sola persona titolare di utenza elettrica di tipo residenziale, a seguito del suo decesso, l'erede può presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione dell'apparecchio televisivo?

Risponde Andrea Santoro

Sì, un erede può presentare la [dichiarazione sostitutiva](#) per evitare l'addebito del canone sull'utenza elettrica intestata al deceduto, compilando il Quadro B del modello se lui stesso o altro erede dell'abitazione in questione sia intestatario di un'utenza su cui è dovuto il canone. In particolare, l'erede deve riportare nel Quadro B il codice fiscale dell'intestatario dell'utenza su cui il canone è addebitato, anche se non fa parte della stessa famiglia anagrafica del soggetto deceduto. Nel campo "data inizio" occorre indicare la data del decesso. Se la data è antecedente al 1° gennaio dell'anno di presentazione della dichiarazione sostitutiva può essere indicato, convenzionalmente, il 1° gennaio dell'anno di presentazione. La dichiarazione sostitutiva può essere presentata tramite:

- applicazione *web* disponibile sul sito di Agenzia delle entrate;
- intermediari abilitati;
- posta elettronica certificata, purché la dichiarazione stessa sia sottoscritta mediante firma digitale e sia inviata mediante PEC all'indirizzo cp22.canonetv@postacertificata.rai.it;
- forma cartacea, mediante spedizione a mezzo del servizio postale all'Ufficio Canone TV - c.p.22 Torino - per plico raccomandato senza busta unitamente a copia di un valido documento di riconoscimento.

DALLA CASSAZIONE DOCCIA FREDDA PER LE STRUTTURE

ACCREDITATE SSN da Il Giornale della Previdenza Enpam n.3 del 31 gennaio 2025 a cura della Redazione

La Corte di cassazione ha tolto le ultime speranze alle strutture accreditate con il SSN che erano in contenzioso con l'Enpam. Con un'ordinanza delle Sezioni unite civili (n. 2048/2025 del 29 gennaio 2025), la Corte ha stabilito che la competenza a decidere non spetta al Tar ma al giudice civile.

La questione è stata cioè definitivamente rimessa ai Tribunali ordinari, [che già a Roma, Milano, Catania](#), Brescia e Torino si sono espressi complessivamente con sette sentenze, tutte favorevoli all'Enpam.

Sopravviveva un'unica sospensiva del Tar del Lazio, che ora è definitivamente priva di valore anche per la società che l'aveva ottenuta.

La questione riguardava il [nuovo contributo Enpam del 4 per cento](#) dovuto alla gestione previdenziale dei medici e odontoiatri specialisti esterni.

Sebbene ad oggi la maggior parte delle strutture private accreditate con il Ssn abbia pagato il dovuto, la decisione della Cassazione rappresenta una doccia fredda [per quelle che non si sono ancora messe in regola](#).

La Cassazione è comunque andata oltre la specifica questione contributiva dell'Enpam. “La controversia” che ha “ad oggetto diritti e obblighi riferibili ai rapporti previdenziali appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario”, hanno affermato espressamente le Sezioni unite.

LETTERE AL GIORNALE da Il Giornale della Previdenza Enpam n.3 del 31 gennaio 2025 a cura della Redazione



Posso riscattare la specializzazione con l'Enpam?

Mi sono specializzato nel 2000, è possibile riscattare con l'Enpam gli anni di specializzazione? .E.M.

Gentile Dottore,

sì, può farlo solo chi ha frequentato il corso di specializzazione entro il 31 dicembre 2006. Prima di quella data, infatti, le borse non erano soggette a contribuzione previdenziale.

È stata la legge finanziaria del 2006 a introdurre l'iscrizione obbligatoria dei medici in formazione specialistica alla Gestione separata dell'Inps.

BONUS MAMMA

Dal **1° gennaio 2025** stop all'esonero contributivo totale per le lavoratrici **madri di due figli** (di cui il più piccolo di età inferiore a 10 anni) con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Lo rende noto l'Inps nel **messaggio n. 401/2025**.

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n.401 del 31.01.2025 (documento 041)

Riferimento:

La legge 30 dicembre 2023, n. 213 (di seguito, legge di Bilancio 2024), ha previsto all'articolo 1, comma 180, che: “*Fermo restando quanto previsto al comma 15, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 alle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero del 100 per cento della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore fino al mese*

di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile”.

Ai sensi del successivo comma 181, tale esonero è stato esteso, in via sperimentale, per i periodi di paga **dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024**, anche alle lavoratrici madri di **due figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato**, a esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

DETRAZIONE FIGLIO A CARICO da Italia Oggi

Se un genitore materialmente partecipa al mantenimento del figlio, per il «principio di capacità contributiva» ha il diritto a godere della detrazione fiscale per il figlio a carico ovviamente negando la detrazione all'altro genitore che non ha mai partecipato alla cura materiale del figlio..

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Emilia - Sentenza 246 del 27 novembre 2024

INAIL - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI IN AMBITO DOMESTICO: MODIFICHE IN MATERIA DI RICORSI da DplMo - fonte: Inail

L'Inail ha pubblicato la circolare n. 5 del 30 gennaio 2025, fornisce le indicazioni e le istruzioni operative finalizzate all'applicazione delle disposizioni previste dall'[articolo 4 della legge 23 dicembre 2024, n. 203](#), in materia di ricorsi contro i provvedimenti di definizione delle domande di prestazioni per gli infortuni in ambito domestico.

Le nuove disposizioni sono finalizzate a semplificare e armonizzare la disciplina in materia di impugnazione in via amministrativa dei provvedimenti emessi dall'Istituto, prevedendo l'applicazione – anche ai ricorsi in questione – della disciplina generale contenuta negli articoli 104 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

ALLEGATI A PARTE - INAIL Circolare n.5 del 30.01.2025 (documento 042)

INPS - SANITARI E DOCENTI UNIVERSITARI: SOSPENSIONE TRATTAMENTI PENSIONISTICI da DplMo – fonte: Inps

L'INPS, con la [circolare n. 30 del 30 gennaio 2025](#), fornisce e illustra il quadro normativo per il reinserimento del personale altamente qualificato, nel Servizio Sanitario Nazionale.

La riammissione in servizio è concessa a:

- dirigenti medici e sanitari del Servizio Sanitario Nazionale (SSN);
- appartenenti al ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della Salute;
- docenti universitari che svolgono attività assistenziali in medicina e chirurgia.

La riammissione è concessa **fino al compimento del 72° anno di età** e non oltre il 31 dicembre 2025, per coloro che sono stati collocati in quiescenza dal 1° settembre 2023 e che hanno già maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia.

La riammissione avverrà a domanda, previa opzione per il mantenimento del trattamento previdenziale o per l'erogazione della retribuzione legata all'incarico.

Sospensione del trattamento pensionistico

Per coloro che scelgono di ricevere la retribuzione, l'INPS provvederà alla sospensione del trattamento pensionistico fino alla scadenza dell'incarico.

È previsto un regime speciale per i pensionati in cumulo a formazione progressiva, con specifiche indicazioni sulla sospensione della pensione.

Obblighi di iscrizione e contribuzione

In caso di riammissione, gli interessati dovranno iscriversi alla stessa Cassa che eroga il trattamento pensionistico sospeso. Le aliquote contributive sono fissate al:

- **32,65%** per gli iscritti alla Cassa per le pensioni ai sanitari;
- **33%** per quelli della Gestione Separata dei dipendenti pubblici.

Le amministrazioni datrici di lavoro saranno responsabili del versamento totale dei contributi, anche per la parte a carico del lavoratore, con diritto di rivalsa.

Nuove Procedure per la Denuncia Mensile

I datori di lavoro dovranno inviare mensilmente il **flusso UNIEMENS/ListaPosPA**, utilizzando specifici codici per indicare la riammissione in servizio dei dirigenti medici, sanitari e docenti universitari.

ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n.30 del 30.01.2025 (documento 043)

INPS - PA: CONTRATTI DETERMINATI E DI APPRENDISTATO, OBBLIGHI CONTRIBUTIVI da DplMo - fonte: INPS

L'INPS, con la circolare n. 31 del 30 gennaio 2025, fornisce indicazioni sugli **obblighi contributivi conseguenti alle assunzioni**, da parte della **Pubblica Amministrazione**, fino al **31 dicembre 2026**, di:

- **giovani laureati con contratto a tempo determinato di apprendistato;**
- **studenti con meno 24 anni con contratto di formazione e lavoro.**

Le pubbliche amministrazioni che **assumono giovani**, secondo le particolari forme contrattuali, **sono tenute ad assolvere gli obblighi contributivi previsti in termini generali per i lavoratori assunti a tempo determinato dalle stesse amministrazioni**, con riferimento:

- alle casse e ai fondi di iscrizione delle amministrazioni stesse ai fini IVS (ad esempio, CPDEL, CTPS, FPLD);
- ai fondi della Gestione Pubblica (ex ENPAS o ex INADEL) per l'erogazione del TFR;
- alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e alla Gestione ex ENPDEP.

Infine, per il personale assunto con **contratto di apprendistato e di formazione e lavoro a tempo determinato**, le **pubbliche amministrazioni sono tenute al versame**

ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n.31 del 30.01.2025 (documento 044)

GOVERNO - PROCEDURE DI ASSUNZIONE NELLE FORZE DI POLIZIA

da DplMo - fonte: Gazzetta Ufficiale

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2025, il D.P.C.M. 19 dicembre 2024, con l'autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato unità di personale in favore dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, della Polizia penitenziaria, della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

[il D.P.C.M. 19 dicembre 2024](#)

INAIL - RICORSI IN MATERIA DI APPLICAZIONE DELLE TARIFFE DEI PREMI ASSICURATIVI da DplMo - fonte: Inail

L'Inail ha pubblicato la circolare n. 4 del 29 gennaio 2025, espone di seguito la nuova disciplina che riguarda i ricorsi amministrativi in materia di applicazione delle tariffe dei premi presentati dal 12 gennaio 2025, data di entrata in vigore della [legge 13 dicembre 2024, n. 203](#).

Per effetto dell'espressa previsione di cui al comma 5 dell'articolo 2 della legge 13 dicembre 2024, n. 203, i ricorsi pendenti alla data del 12 gennaio 2025 continuano a essere decisi dal Consiglio di amministrazione dell'Inail.

Il predetto comma 5 stabilisce, infatti, che i ricorsi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 314, e dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, sono decisi dagli organi competenti secondo la disciplina vigente alla data della loro presentazione.

ALLEGATI A PARTE - INAIL Circolare n.4 del 29.01.2025 (documento 045)

INPS - PROFESSORI UNIVERSITARI CON INCARICHI DURANTE I PERIODI DI ASPETTATIVA da DplMo – fonte: INps

L'INPS, con la [circolare n. 28 del 30 gennaio 2025](#), precisa gli obblighi di contribuzione e di denuncia mensile analitica dei **professori e ricercatori universitari**, delle università pubbliche statali, **che svolgono incarichi o servizi a tempo determinato nei periodi di aspettativa senza assegni**.

In particolare, la circolare:

- riassume l'ambito normativo di riferimento;
- fornisce indicazioni per l'assolvimento degli obblighi contributivi per i periodi di aspettativa senza assegni dei professori di atenei pubblici statali che abbiano sottoscritto, nel periodo di aspettativa, contratti di lavoro a tempo determinato;
- detta le istruzioni per l'elaborazione del flusso UNIEMENS.

ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n.28 del 30.01.2025 (documento 046)

INPS - GESTIONE SEPARATA: LE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PER IL 2025 da DplMo - fonte: INPS

L'INPS, con la circolare n. 27 del 30 gennaio 2025, comunica le aliquote e il valore minimale e massimale del reddito erogato per il calcolo dei **contributi** dovuti nel **2025** dagli iscritti alla **Gestione Separata**.

La circolare fissa le **aliquote contributive, previdenziali e assicurative**, dovute da:

- **parasubordinati e committenti** (collaboratori e figure assimilate, magistrati onorari a esaurimento, lavoratori nel settore dello sport dilettantistico);
- **liberi professionisti** (compresi i professionisti del settore sportivo dilettantistico).

La circolare, inoltre, specifica le percentuali di ripartizione dell'onere contributivo.

ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n.27 del 30.01.2025 (documento 047)

INPS - LAVORATORI DIPENDENTI: LIMITE MINIMO DI RETRIBUZIONE GIORNALIERA 2025 da DplMo – fonte: Inps

L'INPS, con la circolare n. 26 del 30 gennaio 2025, comunica, relativamente al 2025, i valori del **minimale di retribuzione giornaliera**, del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, del limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi, nonché gli altri valori per il **calcolo delle contribuzioni** dovute in materia di previdenza e assistenza sociale per i lavoratori dipendenti iscritti alle gestioni private e pubbliche.

Nella circolare, inoltre, vengono precisati, per la generalità dei lavoratori dipendenti, i **minimali di retribuzione 2025** da applicare alle **diverse categorie di lavoratori**, compresi gli iscritti al Fondo Volo e al settore pesca, i lavoratori a domicilio, i titolari di rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale, nonché i lavoratori dello spettacolo e gli sportivi professionisti e i massimali contributivi per i direttori generali, amministrativi e sanitari, delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere del settore pubblico.

ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n.26 del 30.01.2025 (documento 048)
INPS Allegato 1 Circolare n.26 del 30.01.2025 (documento 049)

PRECISAZIONI SULLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE RIGUARDANTE LA PEREQUAZIONE a cura di Michele Poerio, presidente Federspev

Il 29 gennaio scorso la Corte Costituzionale ha discusso i ricorsi per incostituzionalità, conseguenti al rinvio delle Sezioni della Corte Conti, Toscana e Campania, delle questioni relative al taglio della perequazione dei trattamenti pensionistici degli anni 2023 e 2024, disposto nella legge di bilancio del 2023.

La sentenza non è ancora disponibile. Dobbiamo attenderne la pubblicazione ed esaminarne il dispositivo.

In linea teorica, se fosse dichiarata l'incostituzionalità del blocco si dovrebbe applicare per il 2024 la perequazione con le modalità del 2001, e forse anche per il 2023.obbiamo però essere prudenti.

Qualora i ricorsi fossero accolti, si dovrebbero attendere anche le decisioni del Governo.

Rammento che dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 70/2015 relativa alla incostituzionalità del blocco della perequazione per gli anni 2011 e 2012, l'allora Governo (Presidente Renzi, Ministro del Lavoro Poletti), invece, di applicare come avrebbe dovuto il criterio del 2001, emanò un decreto retroattivo che ristorò molto parzialmente e non per tutti il blocco della perequazione degli anni 2011 e 2012. L'intervento impose la retroattività di una legge, così violando il principio sancito dall'art. 11 del Codice Civile "la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo".

La Corte Costituzionale poi con la sentenza del 24/10/2017 ne sancì la costituzionalità.

IL DIRETTORE SANITARIO NELLE STRUTTURE LOMBARDE: EBOOK GRATUITO PER GLI ISCRITTI da Newsletter OMCeOMi n.7/2025

L'OMCeOMI ha il piacere di comunicare che è disponibile per tutti gli iscritti all'Ordine di Milano (medici e odontoiatri) l'ebook gratuito "Il Direttore Sanitario nelle Strutture Lombarde".

Il manuale, a cura di OMCeOMI in collaborazione con esperti afferenti alle tre più prestigiose società scientifiche attive nel settore, nonché a numerose scuole di Specializzazione in Igiene e

Medicina Preventiva lombarda, rappresenta un punto di riferimento indispensabile per chiunque ricopra o aspiri a ricoprire posizioni a partire dalla Direzione Medica di Presidio in poi.

Di seguito la NUOVA procedura da seguire per il download gratuito:

- cliccare sul link dedicato: [Il Direttore Sanitario nelle strutture lombarde | Shop Edra SPA](#)
- aggiungere il prodotto al carrello
- applicare il codice sconto: EBOOK-DS-OMCEO
- procedere con il download gratuito

ASSUNZIONI E INCOMPATIBILITÀ DEI MEDICI SPECIALIZZANDI da QuotidianoSanità

[Assunzioni e incompatibilità dei medici specializzandi. Da Anaao Giovani e Als un vademecum per saperne di più - Quotidiano Sanità](#)

da Anaao Giovani e Ass.Liberi Specializzandi un vademecum, destinato non solo ai medici specializzandi, ma anche alle aziende sanitarie pubbliche e private, resosi necessario a seguito delle modifiche introdotte dalla manovra economica 2025.

[IL VADEMECUM](#)

AGENZIA DELLE ENTRATE - DETRAZIONI PER FAMILIARI A CARICO

la Posta di Nuovo Fisco Oggi

Domanda

Nel 2025 si può richiedere la detrazione per il fratello convivente che non ha un reddito annuale superiore a 2800 euro?

Risponde Andrea Santoro

La disciplina vigente anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 207/2024 (legge di bilancio 2025) prevedeva il diritto alla detrazione "per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria". Per essere considerati a carico i predetti soggetti, tra cui fratelli e sorelle, dovevano aver posseduto un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

Tuttavia, il recente [articolo 1, comma 11, lett. a\), n. 2](#), della citata legge di bilancio 2025 ha modificato la disciplina della detrazione per altri familiari a carico prevista dall'[articolo 12, comma 1, lettera d\)](#), del Tuir.

Viene stabilito, in particolare, che le detrazioni Irpef per gli altri familiari fiscalmente a carico, diversi dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato e dai figli, spettino, a partire dal 2025, solo in relazione a ciascun ascendente (genitore o nonno) che conviva con il contribuente.

In pratica, vengono abolite le detrazioni relative agli altri familiari indicati nell'articolo 433 c.c. diversi dai predetti ascendenti, vale a dire:

- il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
- i discendenti dei figli (nipoti);
- i generi e le nuore;
- il suocero e la suocera;
- i fratelli e le sorelle (anche unilaterali).

ENPAM: CONTRIBUTI MINIMI OBBLIGATORI QUOTA A PER IL 2025

Ai fini della determinazione dei contributi da porre in riscossione per l'anno 2025 tenuto conto dell'incremento percentuale dell'indice Istat registrato fra il giugno 2023 e il giugno 2024 pari a 0,8% e della maggiorazione di 3 punti percentuali, gli importi così dovuti sono:

CLASSE ETA'	ANNO 2024	ANNO 2025
< 30	€ 280,93	€ 291,61
30 - 35	€ 545,28	€ 566,00
35 - 40	€ 1.023,24	€ 1.062,12
> 40	€ 1.889,75	€ 1.961,56

Ai sensi dell'art.3, comma 3bis, del regolamento del Fondo, per gli studenti del V anno del corso di laurea in Medicina e Chirurgia e in odontoiatria l'ammontare del contributo di Quota A corrisponde alla metà di quello previsto per gli iscritti fino a 30 anni e, pertanto, per l'anno 2025 è di **€ 145,81**.

FRANCOBOLLI ITALIA 2025 - NUOVE EMISSIONI

Francobollo dedicato all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa – INVITALIA



Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy emette il 3 febbraio 2025 un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica *le eccellenze del sistema produttivo e del made in Italy* dedicato all'**Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - INVITALIA**, nel 25° anniversario dell'istituzione.

Caratteristiche del francobollo

La vignetta riproduce un'illustrazione di Ivan Canu raffigurante una donna con bandiera, a celebrare il ruolo che le donne svolgono nella società e nelle realtà lavorative, contribuendo alla crescita e all'innovazione dell'Italia. Nell'illustrazione si incastona, in alto, il logo dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, INVITALIA.

Completano il francobollo le legende "25° ANNIVERSARIO" e "AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA", la scritta "ITALIA" e l'indicazione tariffaria "B".

Tiratura: duecentocinquantamila venti esemplari.

Bozzetto: a cura del Centro Filatelico dell'Officina Carte Valori e Produzioni Tradizionali dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

Indicazione tariffaria: B.

Il francobollo è stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia; colori: sei; carta: bianca, patinata neutra, autoadesiva, con imbiancante ottico; grammatura: 90 g/mq; supporto: carta bianca, Kraft monosiliconata da 80 g/mq.; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco); formato carta e formato stampa: 30 x 40 mm., formato tracciatura: 37 x 46 mm.; dentellatura 11 effettuata con fustellatura.

Caratteristiche del foglio

Il foglio contiene quarantacinque esemplari di francobolli. Sulla cimosa è riprodotto il logo MIMIT monocromatico.

Le Eccellenze del patrimonio culturale italiano. Francobolli dedicati a Nova Gorica - Gorizia, capitale europea della cultura 2025



Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy emette il 6 febbraio 2025 un foglietto con due francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica *le Eccellenze del patrimonio culturale italiano* dedicati a **Nova Gorica - Gorizia, capitale europea della cultura 2025**, emissione congiunta con la Repubblica di Slovenia.

Caratteristiche dei francobolli

Ciascuna vignetta raffigura un'opera architettonica delle città

rappresentate e precisamente:

Gorizia - una veduta aerea del Castello, una fortificazione risalente al IX secolo, costruita sul colle che domina la città;

Nova Gorica - la facciata del Palazzo della Stazione, il più antico edificio pubblico della città che svetta su Piazza Europa, costruito nel 1906 a fini militari sulla linea di comunicazione ferroviaria Vienna-Trieste.

In entrambe le vignette, in alto, a sinistra, è presente un'immagine stilizzata del mosaico pavimentale circolare di Piazza della Transalpina, sorto nel 2004 dopo la caduta del muro di Gorizia per indicare dal 1947 il confine tra l'Italia e la Slovenia.

Completano i francobolli le legende "GORIZIA", "IL CASTELLO", "NOVA GORIZIA", "PIAZZA EUROPA", la scritta "ITALIA" e l'indicazione tariffaria "B ZONA 1".

Tiratura: centomila-due foglietti, per un totale di duecentomila-quattro esemplari di francobolli.

Bozzettista: Matias Hermo.

Indicazione tariffaria: B zona 1.

I francobolli sono stampati dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A, in rotocalcografia; colori: sei; carta: bianca, patinata neutra, autoadesiva, con imbiancante ottico; grammatura: 90 g/mq; supporto: carta bianca, Kraft mono-siliconata da 80 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco); formato carta: 40 x 30 mm.; formato stampa: 40 x 28 mm.; dentellatura: 11, effettuata con fustellatura.

Caratteristiche del foglio

Delimitato, in alto, da una banda verde, il foglietto racchiude, al centro, due francobolli in evidenza su una veduta del fiume Isonzo. In basso, a sinistra, è riprodotto il logo GO! 2025 Nova Gorica Gorizia realizzato per promuovere la proclamazione delle due città Capitale europea della cultura 2025.

Completano il foglietto le legende "CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA", "EVROPSKA PRESTOLNICA KULTURE", "NOVA GORIZIA", "GORIZIA" e "2025".

In basso, a sinistra, è riprodotto il logo MIMIT monocromatico e, a destra, è presente il codice a barre per la rilevazione automatica dei francobolli.

Formato del foglietto: 130 × 85 mm.

Nota: le foto raffiguranti il Castello, il Palazzo della Stazione ed il fiume Isonzo sono riprodotte per gentile concessione dell'autore Fabrice Gallina e della ProTurismo FVG di Trieste.

I Valori sociali. Francobollo dedicato a Mons. Camillo Carrara

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy emette il 7 febbraio 2025 un francobollo ordinario

appartenente alla serie tematica *i Valori sociali* dedicato a **Mons. Camillo Carrara**, primo Vicario apostolico dell'Eritrea



Caratteristiche del francobollo

La vignetta raffigura un ritratto di Monsignor Camillo Carrara, cappuccino Vescovo Missionario, nominato da Pio X nel 1911 primo Vicario apostolico dell'Eritrea, dove si adoperò per la evangelizzazione della popolazione.

Completano il francobollo le legende “MONSIGNOR CAMILLO CARRARA”, “PRIMO VICARIO APOSTOLICO DELL'ERITREA” e le date “1871 - 1924”, la scritta “ITALIA” e l'indicazione tariffaria “B”.

Tiratura: duecentomila venticinque esemplari.

Bozzettista: Emanuela L'Abate.

Indicazione tariffaria: B.

Il francobollo è stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia; colori: tre; carta: bianca, patinata neutra, autoadesiva, con imbiancante ottico; grammatura: 90 g/mq; supporto: carta bianca, Kraft mono-siliconata da 80 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco); formato carta e formato stampa: 30 x 40 mm.; formato tracciatura: 37 x 46 mm.; dentellatura: 11, effettuata con fustellatura.

Caratteristiche del foglio

Il foglio contiene quarantacinque esemplari. Sulla cimosa è riprodotto il logo MIMIT monocromatico.

INFORTUNI DOMESTICI - RICORSI ALL'INAIL

Dal 12 gennaio i ricorsi con le decisioni Inail per infortuni domestici vanno presentati direttamente alla sede che ha emesso il provvedimento impugnato (circolare n.5/2025, in documento allegato 042/2025 nelle novità del Collegato al lavoro-art.4 legge 203/2024).

Articolo 4 delle Legge 203/2024

Disposizioni per la semplificazione delle procedure relative ai ricorsi in materia di prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni domestici

1. I ricorsi in materia di prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni domestici, di cui alla [legge 3 dicembre 1999, n. 493](#), sono decisi dalla sede territoriale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro che ha emesso il provvedimento ai sensi dell'articolo 104 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124](#).

2. Il termine per la presentazione del ricorso di cui al comma 1 è di sessanta giorni dalla data di ricezione del provvedimento impugnato. Decorso inutilmente sessanta giorni dalla data di presentazione del ricorso, gli interessati hanno facoltà di adire l'autorità giudiziaria. La proposizione dei gravami non sospende l'efficacia del provvedimento.

3. La [lettera c\) del comma 3 dell'articolo 10 della legge 3 dicembre 1999, n. 493](#), è abrogata.

4. I commi 1 e 2 dell'articolo 19 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 15 settembre 2000, recante modalità di attuazione dell'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico, [pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22 settembre 2000](#), sono abrogati.

5. I ricorsi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono decisi dal comitato amministratore del Fondo autonomo speciale di cui all'[articolo 10 della legge 3 dicembre 1999, n. 493](#), secondo la disciplina vigente alla data della loro presentazione.

Note all'art. 4:

- Si riporta il testo dell'[articolo 104 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124](#) recante: «Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali», [pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 13 ottobre 1965](#):

«Art. 104. L'infortunato, il quale non riconosca fondati i motivi per i quali l'Istituto assicuratore ritiene di non essere obbligato a liquidare indennità o non concordi sulla data di cessazione della indennità per inabilità temporanea o sull'inesistenza di inabilità permanente, o non accetti la liquidazione di una rendita provvisoria o quella comunque fatta dall'Istituto assicuratore, comunica all'Istituto stesso con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con lettera della quale abbia ritirato ricevuta, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione fattagli, i motivi per i quali non ritiene giustificabile il provvedimento dell'Istituto, precisando, nel caso in cui si tratti di inabilità permanente, la misura di indennità, che ritiene essergli dovuta, e allegando in ogni caso alla domanda un certificato medico dal quale emergano gli elementi giustificativi della domanda. Non ricevendo risposta nel termine di giorni sessanta dalla data della ricevuta della domanda di cui al precedente comma o qualora la risposta non gli sembri soddisfacente, l'infortunato può convenire in giudizio l'Istituto assicuratore avanti l'autorità giudiziaria.

Qualora il termine di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 102 decorra senza che l'istituto assicuratore abbia fatto all'infortunato le comunicazioni in essi previste, si applica la disposizione del comma precedente.».

- Si riporta il testo dell'[articolo 10 della legge 3 dicembre 1999, n. 493](#) recante: «Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici» [pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1999](#), come modificato dalla presente legge:

«Art. 10 (Fondo autonomo speciale). - 1. Per la finalità di cui all'articolo 7, comma 2, è istituito presso l'INAIL un Fondo autonomo speciale con contabilità separata, di seguito denominato "Fondo".

2. Al Fondo sovrintende un comitato amministratore, che dura in carica tre anni, composto dal presidente e dal direttore generale dell'INAIL, da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da un rappresentante del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da un rappresentante del Ministero della sanità e da sei rappresentanti designati dalle organizzazioni di categoria comparativamente più rappresentative su base nazionale, nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Il presidente è eletto tra i membri designati dalle organizzazioni di categoria per un massimo di due mandati consecutivi.

3. Il comitato amministratore del Fondo ha i seguenti compiti:

- a) avanza proposte in merito all'estensione ed al miglioramento delle prestazioni di cui all'articolo 9;
- b) vigila sull'afflusso dei contributi, sull'erogazione delle prestazioni, nonché sull'andamento del Fondo;
- c) (abrogata)
- d) assolve ad ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti.

4. Le eventuali eccedenze di gestione del Fondo, al netto degli accantonamenti al fondo di riserva, possono essere destinate al perseguimento delle finalità di cui al comma 5 dell'articolo 7 ovvero al miglioramento delle prestazioni di cui all'articolo 9. Annualmente, su proposta del Comitato amministratore del Fondo, sono destinate delle risorse, nel rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Fondo medesimo, per la realizzazione, a cura dell'INAIL, di campagne informative a livello nazionale finalizzate alla prevenzione degli infortuni negli ambienti di civile abitazione».

INAIL - TASSO DEGLI INTERESSI LEGALI DAL 5 FEBBRAIO 2025 da

DplMo - fonte: Inail

L'Inail ha pubblicato la circolare n. 7 del 4 febbraio 2025, informa che con la decisione di politica monetaria del 30 gennaio 2025, a decorrere dal 5 febbraio 2025, variano il tasso di interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori e quello per la determinazione delle sanzioni civili.

I piani di ammortamento, relativi a istanze di rateazione presentate dal 5 febbraio 2025, sono determinati applicando il tasso di interesse pari al 8,90%.

Nulla varia per le rateazioni in corso, per le quali restano validi i piani di ammortamento già determinati con applicazione del tasso di interesse in vigore alla data di presentazione dell'istanza.

[le misure dei tassi di interesse legale in vigore dal 1° gennaio 1999](#)

ALLEGATI A PARTE - INAIL Circolare n.7 del 4.02.2025 (documento 050)

INPS - VARIAZIONE DELL'INTERESSE LEGALE DAL 5 FEBBRAIO 2025

da DplMo - fonte: Inps

L'INPS, con la circolare n. 34 del 4 febbraio 2025, comunica che, in base alla decisione di politica monetaria del 30 gennaio 2025 della Banca Centrale Europea, è stato ridotto di 25 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (ex TUR) che, pertanto, con decorrenza dal 5 febbraio 2025, è pari al 2,90%.

Interesse di dilazione e di differimento

L'interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili è pari al tasso dell'8,90% annuo e trova applicazione con riferimento alle rateazioni presentate a decorrere dal 5 febbraio 2025.

I piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore non subiranno modificazioni.

A decorrere dal 5 febbraio 2025, l'interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi dovrà essere calcolato al tasso dell'8,90% annuo.

Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso, pari all'8,90%, sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di gennaio 2025.

Sanzioni civili

La decisione della Banca Centrale Europea, che ha definito, a decorrere dal 5 febbraio 2025, la riduzione del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali nella misura sopra riportata, comporta la variazione della misura delle sanzioni civili come segue.

Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, di cui alla lettera a) del comma 8 dell'articolo 116 della legge n. 388/2000, la sanzione civile è pari all'8,40% in ragione d'anno (tasso del 2,90% maggiorato di 5,5 punti).

Al fine di favorire l'adempimento, a decorrere dal 1° settembre 2024, è stata introdotta dall'articolo 30, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 19/2024, una nuova fattispecie di ravvedimento operoso: se il contribuente effettua il pagamento entro 120 giorni dalla scadenza di legge, in unica soluzione spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, la sanzione sarà calcolata senza la maggiorazione di 5,5 punti, nella misura del 2,90% in ragione d'anno.

Nelle ipotesi di evasione di cui all'articolo 116, comma 8, lettera b), come previsto al primo periodo, la misura della sanzione civile, in ragione d'anno, è pari al 30 per cento nel limite del 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

L'articolo 30, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 19/2024, è intervenuto sulla fattispecie del ravvedimento operoso disciplinata dall'articolo 116, comma 8, lettera b), della legge n. 388/2000:

- come già previsto anteriormente alle modifiche in vigore dal 1° settembre 2024, in caso di denuncia effettuata spontaneamente, prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, della situazione debitoria entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o dei premi, le sanzioni civili per evasione vengono degradate alla misura dell'omissione pari all'8,40% in ragione d'anno (tasso del 2,90% maggiorato di 5,5 punti) se il versamento avviene in unica soluzione entro il termine di trenta giorni dalla denuncia;
- ove il versamento sia effettuato in unica soluzione entro il più ampio termine di novanta giorni dalla denuncia spontanea, la misura delle sanzioni civili dovute è pari al 10,40% in ragione d'anno (tasso del 2,90% maggiorato di 7,5 punti).

Con riferimento all'ipotesi disciplinata dal comma 10 del citato articolo 116, le sanzioni civili sono dovute in misura dei soli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile.

Sanzioni ridotte in caso di Procedure Concorsuali

Il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, con la deliberazione n. 1 dell'8 gennaio 2002, ha stabilito che, in caso di procedure concorsuali, le sanzioni ridotte, nell'ipotesi prevista dall'articolo

116, comma 8, lettera a), della citata legge n. 388/2000, dovranno essere calcolate nella misura del TUR, oggi tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema.

Nell'ipotesi di evasione di cui all'articolo 116, comma 8, lettera b), della medesima legge, la misura delle sanzioni è pari al predetto tasso aumentato di due punti.

Il Consiglio di Amministrazione, con la citata deliberazione, ha stabilito che la riduzione resta subordinata alla condizione preliminare dell'avvenuto integrale pagamento dei contributi e delle spese.

Con la stessa deliberazione è stato altresì disposto che il limite massimo della riduzione non può essere inferiore alla misura dell'interesse legale e che, pertanto, *“qualora il tasso del TUR scenda al di sotto del tasso degli interessi legali, la riduzione massima sarà pari al tasso legale, mentre la minima sarà pari all'interesse legale maggiorato di due punti”*.

Tenuto conto che, per effetto della decisione della Banca Centrale Europea in trattazione, il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex TUR) è superiore all'interesse legale in vigore dal 1° gennaio 2025 (2% in ragione d'anno) a decorrere dal 5 febbraio 2025 la riduzione delle sanzioni civili opererà sulla base della misura del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex TUR), pari al 2,90%.

ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n.34 del 4.02.2025 (documento 051)

CONTRIBUTI - ANCORA UN CALO PER GLI INTERESSI DI

RATEAZIONE da pensioni Oggi a cura di Valerio Damiani

<https://www.pensioniooggi.it/notizie/lavoro/contributi-ancora-un-calo-per-gli-interessi-di-rateazione>

I chiarimenti in un documento dell'Inps dopo la decisione della Bce di ridurre il tasso di riferimento in misura di ulteriori 25 punti base dal 5 febbraio.

Ancora un taglio al costo della rateazione dei debiti contributivi all'Inps. A partire dal **5 febbraio 2025**, infatti, il tasso d'interesse fissato dalla banca centrale europea scende al 2,90% e, di conseguenza, cala (dal 9,15%) all'8,90% il tasso d'interesse dovuto sulle dilazioni. Inoltre, scende (dall'8,65%) all'8,4% anche la misura delle **sanzioni civili** nei casi di mancato o ritardato pagamento di premi e contributi. Resta fermo che se il contribuente effettua il pagamento spontaneamente **entro 120 giorni** dalla scadenza potrà ridurre la sanzione al **2,90%**.

AGENZIA DELLE ENTRATE – PRIMA CASA la Posta di Nuovo Fisco Oggi

Domanda

Dovrei acquistare una nuda proprietà nello stesso comune in cui sono residente con la mia famiglia. La nuda proprietà, si trova però presso un altro indirizzo. Vorrei intestarla a me come prima casa. Per fare ciò devo cambiare la mia residenza trasferendola presso la nuda proprietà in questione? O è già sufficiente che l'immobile si trovi nello stesso comune?

Risponde Andrea Santoro

Le agevolazioni “prima casa” spettano, oltre che per l'acquisto della proprietà di case di abitazione ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, anche per gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse case, ove ricorrano le condizioni di cui alla [nota II-bis\), Tariffa Parte, prima articolo 1](#), del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro (Dpr n. 131/1986).

In sintesi, è necessario che l'acquirente:

- abbia o stabilisca la propria residenza, entro 18 mesi dall'acquisto, nel Comune in cui si trova l'immobile;
- dichiarare, nell'atto di acquisto, di non essere titolare, nemmeno in comunione con il coniuge, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l'immobile da acquistare;
- dichiarare, nell'atto di acquisto, di non essere titolare, neppure per quote o in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altro immobile acquistato, anche dal coniuge, usufruendo delle stesse agevolazioni "prima casa". In caso contrario, è necessario vendere l'immobile posseduto entro un anno dalla data del nuovo acquisto.

Nel caso in esame l'istante risulta in possesso del primo dei suddetti requisiti, trovandosi l'immobile di cui intende acquistare la nuda proprietà nello stesso Comune di residenza del medesimo soggetto. Occorrerà tuttavia, per fruire delle agevolazioni "prima casa", essere in possesso anche degli ulteriori presupposti sopra indicati.

MIN.LAVORO - SGRAVIO CONTRIBUTIVO LAVORATRICI MADRI

APPLICABILE ANCHE AI CONTRATTI INTERMITTENTI da DplMo - fonte:

Ministero del Lavoro

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato l'[interpello n. 2 del 5 febbraio 2025](#), con il quale risponde ad un quesito dell'ANPIT (Associazione Nazionale per Industria e Terziario), in merito alla possibilità di applicare lo sgravio contributivo previsto dell'articolo 1, commi da 180 a 182, della [legge 30 dicembre 2023, n. 213](#) alle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro intermittente.

La risposta del Ministero del Lavoro

I commi 180 e 181 dell'articolo 1 della [legge n. 213/2023](#) prevedono per il triennio 2024-2026 una decontribuzione totale della quota dei contributi a carico delle lavoratrici madri con tre o più figli **con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato**, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile. La medesima misura è prevista in via sperimentale per il 2024 anche per lavoratrici madri di due figli, sino al compimento del decimo anno di età del figlio minore.

Sotto il profilo soggettivo, pertanto, l'esonero contributivo in esame è rivolto alle lavoratrici madri dipendenti, sia del settore pubblico che privato, con la sola esclusione del lavoro domestico, come precisato dalla [circolare operativa dell'INPS n. 27/2024](#). Sul piano oggettivo, l'agevolazione riguarda esclusivamente la quota dei contributi a carico delle dipendenti, traducendosi in un incremento della busta paga utile a contrastare il preoccupante fenomeno dell'abbandono del mondo del lavoro da parte delle lavoratrici madri.

Per la valutazione del quesito occorre non solo fare riferimento al dato letterale della norma, che rinvia alle lavoratrici con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ma anche tenere in considerazione le finalità economiche cui l'agevolazione tende. Sotto quest'ultimo profilo, la misura consiste in un intervento a sostegno delle lavoratrici madri che – a seguito dell'esenzione dall'aliquota contributiva INPS, normalmente trattenuta dallo stipendio – beneficiano di un incremento della retribuzione netta. Si tratta, dunque, di un intervento volto non a promuovere la stabilità dei rapporti di lavoro, quanto piuttosto ad incrementare i livelli retributivi riconosciuti alle lavoratrici madri e a sostenere il reddito delle famiglie con figli minori, senza determinare alcun vantaggio specifico per i datori di lavoro.

Da questo punto di vista, l'intervento sembra richiamare una misura affine, introdotta in via sperimentale dall'articolo 1, comma 137, della [legge 30 dicembre 2021, n. 234](#) (legge di bilancio per il 2022), che ha previsto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali nella misura del 50% esclusivamente sulla quota a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato. Quest'ultima disposizione, analoga per *ratio* a quella in esame, è stata applicata a tutti i rapporti di lavoro dipendente del settore privato, incluso il lavoro intermittente (*cf.* [circolare INPS n. 102/2022](#)).

Tanto premesso, ad avviso di questa Direzione Generale non sembrano ravvisarsi elementi ostativi ad utilizzare il medesimo criterio interpretativo anche con riferimento allo sgravio contributivo previsto dell'articolo 1, commi da 180 a 182, della legge di bilancio per il 2024 la cui lettera, nell'individuare come ambito applicativo

generale il “rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato”, **si limita ad escludere espressamente dal beneficio in esame il solo lavoro domestico.**

Pertanto, tenuto conto della mancata espressa esclusione del lavoro intermittente e della specifica finalità di sostenere il reddito delle lavoratrici madri – esigenza ancora più evidente rispetto a lavoratrici poste in una posizione di maggiore fragilità connessa allo svolgimento di un contratto flessibile – si ritiene coerente con la *ratio* della previsione normativa aderire ad un’interpretazione estensiva della richiamata disposizione. Conseguentemente, **il beneficio contributivo** di cui all’articolo 1, commi 180 e 181, della [legge n. 213/2023](#) **può essere riconosciuto anche alle lavoratrici madri che siano occupate con un contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato.**

La Corte Costituzionale si è riunita il 29 gennaio u.s. per la vertenza sollevata sui tagli della perequazione automatica delle pensioni in atto: non è seguito nessun comunicato stampa...solo voci di corridoio, tutto tace... c’è chi dice: ***non sanno che pesci prendere*** ... sì: da un lato c’è un diritto giustamente rivendicato e dall’altro una Ragion di Stato: il blocco frutta allo Stato più di 4 miliardi di euro ogni anno, soldi presi ai pensionati, cittadini che hanno pagato e tutt’ora continuano a pagare fior di tasse (a questo proposito ricordiamoci che ai fini Irpef si sono anche elevate le percentuali nella fasce alte di reddito!!!) e durante la vita lavorativa hanno versato anche fior di contributi per avere nel post lavorativo una pensione decorosa ... sarà riconosciuto il diritto previsto oppure la solita frase: hanno diritto, ma non ci sono soldi ... evviva!!! ... ma, attenzione, gridano anche: ***basta a questa gabella ... si prendano i soldi con una accurata caccia all’evasore!*** ... e ce ne sono tanti ... e un’altra considerazione: una decisione negativa negherebbe quanto affermato invece da due Corte dei Conti Regionale, quella della Toscana e quella Partenopea. No comment!

Sul mensile nazionale di Panorama Sanità notizia di Federspev con foto



panorama sanità
Boschiero febbraio 2